

Diritti e doveri dei docenti

5.5 I docenti sono una componente attiva della scuola. Con i genitori, gli allievi e le autorità essi sono responsabili del suo funzionamento e del proseguimento dei suoi obiettivi.

Essi contribuiscono all'elaborazione e alla realizzazione della politica e della pratica educativa della scuola media, attraverso gli organismi previsti nel presente regolamento, e hanno costantemente la facoltà di esprimersi su tutti i problemi individualmente o collettivamente.

5.6 Dal fatto che nella scuola i docenti sono al servizio degli allievi derivano per loro i seguenti diritti-doveri:

- di dedicarsi con impegno e con mezzi adeguati alla professione, in particolare tenendosi aggiornati e partecipando attivamente agli sforzi per migliorare la scuola;
- di partecipare democraticamente al funzionamento della comunità scolastica e della scuola in generale;
- di intrattenere con i genitori dei propri allievi rapporti che permettano di trattare insieme i problemi educativi;
- di spiegare il proprio operato in ogni circostanza.

Diritto alla sperimentazione

5.7 Di fronte alle disposizioni vigenti (programmi, metodi, organizzazione, sussidi didattici ecc.) singoli docenti o gruppi possono chiedere alle istanze competenti modifiche, deroghe o richieste di sperimentazione.

Le istanze competenti sono:

- il CD o il CDi per i problemi inerenti alla sede;
- la direzione cantonale per i problemi organizzativi generali, le modifiche di regolamenti, l'introduzione di metodi e mezzi d'insegnamento nuovi, le sperimentazioni di programmi.

Ogni sperimentazione deve concludersi con una relazione dei docenti interessati sulla quale l'autorità deve pronunciarsi e che deve, se lo giudica opportuno, diffondere.

Altri diritti

5.8 Compatibilmente con le esigenze scolastiche della sede, i docenti hanno il diritto

di fruire di corsi di aggiornamento, di congedi e di riduzioni d'orario per ragioni di studio.

La regolamentazione di tali diritti sarà definita nello statuto giuridico.

5.9 Il docente non può essere trasferito da una sede all'altra senza essere stato interpellato e, in caso di trasferimento d'autorità, senza motivazione scritta.

5.10 Il docente riceve copia di tutti i rapporti che lo concernono personalmente e può far seguire le proprie osservazioni nel termine di quindici giorni.

5.11 In caso d'inchiesta a suo carico, ordinata dal DPE o dal Consiglio di Stato, il docente ha il diritto di ricevere copia degli atti e di formulare osservazioni prima che vengano prese decisioni in merito.

Doveri

5.12 Il primo dovere di ogni docente è di fare in modo che l'allievo si senta al centro di un complesso d'atteggiamenti e d'azioni mediante i quali ci si sforza di aiutarlo a formarsi e ad avviarsi allo stato di adulto.

In particolare il docente deve interessarsi della persona dell'allievo, sforzandosi di conoscerlo a fondo, affrontare con lui i suoi problemi, stimolarlo alla conoscenza a al senso della propria responsabilità.

5.13 In quanto mediatore della conoscenza e stimolatore di riflessioni e discussioni, il docente deve attenersi a criteri di completezza scientifica nell'informazione, di onestà intellettuale nei ragionamenti e nei giudizi, evitando ogni presentazione unilaterale dei problemi.

5.14 In quanto guida nell'attività didattica il docente deve creare o mantenere condizioni di ordine e disciplina tali che ogni allievo possa lavorare con profitto.

5.15 Ogni docente deve partecipare all'attività degli organismi previsti nel presente regolamento, alle attività di doposcuola secondo le necessità della sede, sorvegliare a turno la refezione degli allievi e prestarsi gratuitamente per supplenze in sede fino a 3 ore settimanali oltre l'orario.

5.16 Prima dell'inizio dell'anno scolastico ogni Consiglio di classe coordina i piani di lavoro proposti dai singoli docenti. Durante i primi giorni di scuola il piano viene presen-

tato agli allievi e, entro i primi 15 giorni, viene trasmesso alla direzione e agli esperti.

Osservazioni contro i docenti

5.17 Le osservazioni sull'operato di un docente devono essere formulate alla direzione di sede. Essa le sottopone all'interessato il quale è tenuto a fornire le informazioni e le spiegazioni del caso. Se la vertenza non viene appianata essa è inoltrata alla direzione cantonale con osservazioni motivate, fatte conoscere al docente.

Misure disciplinari e sanzioni

5.18 Per le misure di competenza del Consiglio di Stato si rimanda alla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti: di competenza del DPE è l'ammonizione.

5.19 L'ammonizione si giustifica per mancanze quali il ritardo ripetuto alle lezioni; la negligenza nel lavoro; gli atteggiamenti inaccettabili verso gli allievi; l'indempienza ai regolamenti e ai programmi ecc.

Esso deve essere preceduto da un documentato richiamo della direzione della sede risultato inefficace.

6. Allievi

Diritti

- all'informazione

6.1 L'allievo di SM deve essere informato su tutto ciò che può servire a renderlo consapevole della sua situazione nella scuola: legge, regolamento, obiettivi e programmi della SM, decisioni della direzione cantonale che lo riguardano ecc.

A tale scopo la direzione cantonale distribuisce un opuscolo informativo generale, integrato poi dalle direzioni e dai docenti.

- d'espressione

6.2 L'allievo ha il diritto di esprimere agli insegnanti, in particolare con il docente di classe, osservazioni e proposte sul clima della classe, sugli obiettivi dell'insegnamento, sui programmi, sui metodi e sui mezzi didattici. Gli insegnanti sono tenuti ad ascoltare tali osservazioni e proposte, a discuterle e a farsi, se necessario, portavoce presso la direzione, i gruppi di docenti o il consiglio di classe.

Legge sulla scuola media

IL GRAN CONSIGLIO della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 6 luglio 1972 n. 1843 del Consiglio di Stato,
decreta:

Art. 1. ¹ È istituita la scuola media obbligatoria, ordinata e diretta dallo Stato.

² I Comuni collaborano ai sensi dell'art. 24 della presente legge.

³ La scuola media obbligatoria ha lo scopo:

- a) di creare un grado scolastico con fini e metodi di insegnamento conformi alle caratteristiche intellettuali, fisiche ed affettive del preadolescente;
- b) di assicurare all'allievo una valida formazione morale, culturale e civica di base e la possibilità di scelte e di orientamenti scolastici in conformità delle sue attitudini e dei suoi interessi.

Art. 2. La scuola media sostituirà in maniera graduale, secondo le decisioni del Consiglio di Stato:

- a) le scuole maggiori;
- b) i ginnasi;
- c) le scuole di avviamento artigianale, agricolo e commerciale;
- d) le scuole di economia domestica;
- e) i corsi preparatori alle scuole medie superiori e alle scuole professionali.

Art. 3. ¹ Nella scuola media statale l'insegnamento e il materiale scolastico sono gratuiti.

² I trasporti, organizzati secondo il regolamento, sono pure gratuiti.

Art. 4. ¹ La scuola media è destinata ai ragazzi degli undici ai quindici anni.

² Gli allievi possono rimanere nella scuola media fino a diciassette anni compiuti, rispettivamente diciotto per chi avesse cominciato la scuola a sette anni.

Art. 5. La scuola media comprende 4 classi di un anno ciascuna e si suddivide:

- a) in un ciclo di osservazione, per le prime due classi;
- b) in un ciclo di orientamento, per le due classi successive.

Art. 6. Il ciclo di osservazione si propone di scoprire e sviluppare, ad opera dei docenti e degli orientatori, le qualità di ogni allievo e di favorire l'orientamento scolastico.

Art. 7. ¹ Il ciclo d'orientamento si propone di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

² Esso ha due sezioni, A e B, che perseguono essenzialmente gli stessi scopi. Nella sezione A il ritmo d'insegnamento è più rapido, gli argomenti sono trattati con maggiore estensione e profondità, le esigenze sono più elevate.

³ Il passaggio da una sezione all'altra è sempre possibile, secondo le modalità descritte nel regolamento di applicazione.

⁴ In ogni sezione l'allievo riceve l'aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.

Art. 8. I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente:

- a) a conferire all'allievo un insieme di conoscenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva;
- b) a educare l'allievo a partecipare con spirito d'iniziativa e responsabilità all'evoluzione della società;

Età degli allievi.

Insegnamento
1. Durata

2. Cicli
a) d'osservazione

b) d'orientamento

3. Programmi e metodi d'insegnamento.

Scopo.

Nuovo ordinamento scolastico.

Gratuità dell'insegnamento.

- c) a far conoscere i valori della nostra tradizione culturale e a favorire la comprensione e il rispetto delle altre culture;
- d) a stimolare nell'allievo l'interesse per la cultura e il lavoro, l'impegno intellettuale e lo spirito critico;
- e) a sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali;
- f) a favorire lo sviluppo dell'autonomia morale di ogni allievo.

Art. 9. La sperimentazione di programmi e metodi è incoraggiata per permettere alla scuola di aggiornarsi e di rinnovarsi continuamente. Essa deve essere impostata con criteri scientifici, coordinata e vigilata dalle Autorità competenti.

Art. 10. Il Consiglio di Stato può disporre la sperimentazione di forme organizzative diverse da quelle previste nella presente legge; in particolare l'introduzione, nel ciclo d'orientamento, di corsi a livelli differenziati in alcune materie in sostituzione delle sezioni A e B.

Art. 11. Il Consiglio di Stato, sentito il parere dei docenti, può adottare, specialmente nel ciclo di osservazione, misure atte ad aiutare gli allievi che manifestano difficoltà di adattamento e di apprendimento.

Art. 12. Ogni allievo licenziato dalla scuola elementare passa al ciclo di osservazione della scuola media.

Art. 13. Gli allievi residenti in un comprensorio di scuola media sono obbligati a frequentarla quando siano licenziati dalla scuola elementare.

Art. 14. Nella scuola media, al termine di ogni anno, gli allievi passano, di regola, all'anno successivo. La ripetizione di classi è ammessa, quando sussistono fondati motivi per ritenere la misura pedagogicamente valida. Essa è decisa dal Consiglio di classe, presieduto dal direttore della scuola, previo colloquio con la famiglia e l'allievo.

² Gli allievi che incontrano difficoltà scolastiche fruiscono degli interventi compensativi previsti dall'art. 11.

Art. 15. L'allievo promosso dal ciclo di osservazione può iscriversi alla sezione A o alla sezione B del ciclo d'orientamento.

² La scelta è lasciata all'allievo e ai genitori, sentito il parere del Consiglio di classe e degli orientatori.

Art. 16. Alla fine di ogni ciclo sono organizzate prove orientative cantonali.

Art. 17. L'allievo promosso dalla IV classe ottiene la licenza della scuola media. In essa sono precisati la sezione e i corsi frequentati e il profitto conseguito.

² La promozione dalla IV classe della sezione A permette l'iscrizione a tutte le scuole e a tutti i corsi successivi, riservate le prescrizioni particolari relative alle scuole professionali. Per iscriversi al liceo letterario è richiesta la promozione dal corso con il latino.

³ La promozione dalla IV classe della sezione B consente l'iscrizione alle scuole e ai corsi professionali, riservate le prescrizioni relative alle singole scuole, e alle scuole medie superiori previo esame di ammissione.

⁴ Nel caso della sperimentazione di altre forme organizzative nel ciclo d'orientamento come previsto dall'art. 10 della presente legge, il Consiglio di Stato preciserà sul relativo decreto le norme per l'ammissione alle scuole medie superiori.

⁵ La licenza della scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti previo esame, le cui condizioni sono definite dal regolamento di applicazione.

Art. 18. Il Consiglio di Stato fissa i comprensori della scuola media e ne stabilisce le sedi.

² Un comprensorio deve avere un minimo di 400 allievi. Deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.

³ Per evitare quotidiani e gravosi spostamenti, il Consiglio di Stato può sussidiare le spese di vitto e alloggio.

Art. 19. Il Consiglio di Stato fissa le direttive per la costruzione delle sedi scolastiche.

² Ogni sede deve comprendere:

- a) i servizi amministrativi e parascolastici;
- b) le aule di classe e le aule per l'insegnamento delle materie scientifiche e per gli insegnamenti speciali;
- c) i locali per le attività tecnico-manuali e artistiche e per l'economia domestica;
- d) le attrezzature sportive interne e esterne;
- e) la biblioteca e spazi a usi multipli;
- f) la mensa e i locali di soggiorno se la sede è frequentata da allievi che non possono rientrare in famiglia a mezzogiorno.

Art. 20. Ogni sede di scuola media costituisce una comunità educativa di vita e di lavoro.

² Il regolamento stabilisce:

- a) il grado di autonomia e i settori di competenza di ogni sede;
- b) la struttura, le competenze e il modo di elezione degli organi di direzione;
- c) i compiti e le competenze del docente di classe e del Consiglio di classe;
- d) le forme di partecipazione dei docenti alle decisioni concernenti il funzionamento della comunità scolastica;
- e) i modi con i quali la scuola associa gli allievi e i genitori alla vita della comunità;
- f) gli organi di vigilanza e le loro competenze.

Art. 21. Le classi della scuola media, salvo casi di forza maggiore, non devono avere più di 25 allievi.

Art. 22. La nomina per l'insegnamento nella scuola media è subordinata al possesso di un certificato di abilitazione rilasciato dal Consiglio di Stato.

² Al conseguimento di tale abilitazione si è ammessi:

- a) al termine di corsi di abilitazione organizzati dal Cantone per candidati in possesso di un titolo universitario conseguito dopo almeno cinque semestri di studi;

- b) al termine di un ciclo di studi triennali, organizzato nel Cantone, nell'ambito delle strutture scolastiche pubbliche, a livello post-liceale, con la possibilità di periodi di studio in istituti specializzati fuori del Cantone.

Art. 23. L'orario settimanale per i docenti della scuola media è stabilito dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954.

² Tutti i docenti sono tenuti a partecipare alle attività previste dal regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della comunità scolastica.

³ I docenti sono tenuti a frequentare, anche fuori dell'anno scolastico, i corsi di aggiornamento e di perfezionamento stabiliti dal Dipartimento sia sulle materie di insegnamento sia di carattere pedagogico-didattico.

Art. 24. I Comuni di un comprensorio istituiscono una Commissione scolastica che collabora con la direzione per:

- a) il controllo della frequenza degli allievi in età d'obbligo scolastico;
- b) la determinazione dell'orario giornaliero;
- c) l'organizzazione e la sorveglianza del trasporto degli allievi;
- d) la sorveglianza della manutenzione degli stabili e dell'arredamento;
- e) la determinazione delle modalità di uso delle attrezzature scolastiche da parte della popolazione.

² Nelle scuole medie frequentate da allievi di un solo Comune questa funzione è assunta dal Municipio o da una Commissione da esso designata.

Art. 25. L'acquisizione delle aree destinate alla costruzione delle sedi della scuola media è considerata di pubblica utilità, secondo la vigente legge cantonale di espropriazione.

Art. 26. Il Consiglio di Stato istituisce una centrale per il materiale scolastico.

Art. 27. Il Consiglio di Stato stabilisce un piano per l'attuazione graduale della scuola media, che dovrà essere realizzato entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28. Le scuole medie private sottostanno alle norme che la legge della scuola del 1958 stabilisce per il periodo dell'obbligo scolastico (art. da 207 a 213), riservate quelle in contrasto con la presente.

² Le scuole medie private devono avere almeno un ciclo completo di studio.

³ Considerati i disposti dell'art. 211 della legge della scuola del 1958, i certificati degli istituti privati sono rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato.

Art. 29. Sono abrogate con l'attuazione della presente legge, le disposizioni della legge della scuola contrarie e incompatibili con essa, in particolare gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 126, 127, 128, 135, 170, 185.

Art. 30. Il Consiglio di Stato provvede a promulgare i programmi, i decreti e i regolamenti di applicazione della presente legge. Il corpo insegnante partecipa alla loro elaborazione per il tramite del Dipartimento competente.

Art. 31. Per la cessione o l'assunzione di aule o di edifici scolastici da parte del Cantone, il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare convenzioni particolari con i Comuni e i Consorzi interessati.

Art. 32. La licenza di scuola media abilita a frequentare i corsi corrispondenti al decimo anno dell'ordinamento scolastico previsto dalla legge della scuola.

² La ristrutturazione delle scuole medie superiori e delle scuole professionali, resa necessaria dall'istituzione della scuola media, sarà definita da un'apposita legge.

Art. 33. I docenti delle scuole maggiori, delle scuole di avviamento e di economia domestica e dei ginnasi, in carica prima della completa attuazione della presente legge, sono abilitati e assunti, secondo la necessità e dopo la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, quali docenti della scuola media.

² Le funzioni di ispettore delle scuole medie obbligatorie, di direttore o di esperto dei ginnasi sono mantenute fino all'estinzione totale delle rispettive scuole.

Art. 34. In applicazione dell'art. 22, cpv. 2, lett. b), sarà attuato l'istituto cantonale per la formazione dei docenti mediante una legge speciale, che il Consiglio di Stato proporrà al Gran Consiglio entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 35. Con l'attuazione della scuola media, il materiale scolastico sarà consegnato gratuitamente anche agli allievi che frequentano corsi scolastici paralleli.

Art. 36. Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bollina, 21 ottobre 1974.

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente: P. G. Merinal.

Il Segretario: P. Bonzanigo.

IL CONSIGLIO DI STATO ordina la pubblicazione della presente legge nel Foglio ufficiale (ris. 22 ottobre 1974 n. 7717).

Data della pubblicazione nel F.u.: 5 novembre 1974.

Scadenza del termine di referendum: 5 dicembre 1974.

— *all'assistenza*

6.3 Ogni allievo ha diritto a un'assistenza individuale. Tale assistenza è anzitutto compito di ogni insegnante e presuppone la conoscenza dell'allievo. Integrano l'opera del docente i servizi sanitari, medico-psicologico e d'orientamento scolastico-professionale.

— *di ricorso*

6.4 Contro le decisioni del consiglio di classe concernenti la promozione, la famiglia dell'allievo può ricorrere alla direzione cantonale della scuola media che esamina gli atti e decide.

Comportamento e disciplina

6.5 Nella scuola devono essere sviluppati il senso di responsabilità, lo spirito di collaborazione, di aiuto reciproco e di solidarietà.

La disciplina è intesa come condizione necessaria per il sereno e proficuo svolgimento della vita e dell'attività scolastica. Essa consiste nel rispetto di persone e cose, nell'impegno, nell'ordine, nella puntualità.

Mananze disciplinari e sanzioni

6.6 Le mancanze disciplinari devono formare l'oggetto di un colloquio chiarificatore e educativo tra allievo e insegnante; in casi di una certa gravità devono essere associati i genitori.

È vietata ogni punizione lesiva della dignità dell'allievo.

Rispetto dell'edificio e delle attrezzature

6.7 L'allievo è tenuto a rispettare l'edificio scolastico e a utilizzare correttamente il mobilio e il materiale che la scuola mette a sua disposizione. I danni possono essere fatti risarcire dai colpevoli.

7. Famiglia

La famiglia e la scuola

7.1 La famiglia dell'allievo è una componente insostituibile nell'azione educativa a cui tende la scuola media; è la prima tutrice della personalità e della libertà dell'allievo in quanto minorenne.

Diritti della famiglia

7.2 La famiglia ha il diritto di essere informata e di essere ascoltata su problemi scolastici che toccano i propri figli in quanto allievi della SMU; al rispetto delle proprie convinzioni e dei propri principi educativi da parte della scuola stessa; di ricorrere agli organi competenti quando le proprie osservazioni non sono state tenute in considerazione dalla direzione della scuola.

Doveri della famiglia

7.3 La famiglia ha l'obbligo di vegliare a che la frequenza dell'allievo sia regolare e di favorire l'applicazione allo studio dell'allievo. Essa deve informare la scuola su quanto può facilitare la comprensione della personalità dell'allievo e deve collaborare con l'azione educativa della scuola. La famiglia deve rispettare le idee e le convinzioni diverse dalle proprie che la scuola espone nel quadro di una formazione pluralistica e democratica.

Autorità di vigilanza

7.4 Le inadempienze da parte delle famiglie nei doveri verso la scuola, che non possono essere risolte dalla scuola stessa, devono essere segnalate alle autorità di vigilanza attraverso la delegazione scolastica intercomunale.

Azione della famiglia nella comunità scolastica

7.5 La famiglia agisce nella comunità scolastica attraverso i propri rappresentanti legali, i genitori o i tutori dell'allievo; essi devono essere inseriti nella vita scolastica del centro SMU direttamente e attraverso enti elettivi.

7.6 Come previsto dal § 3.10 all'inizio dell'anno scolastico la scuola organizza:

a) incontri

7.6.1 un incontro fra corpo insegnante e genitori degli allievi. Tali incontri possono essere ripetuti durante l'anno e possono direttamente articolarsi in gruppi (ad esempio cfr. 7.6.4).

b) assemblea

7.6.2 Se in questi incontri i genitori lo chiedono la direzione convoca l'assemblea dei genitori. L'assemblea dei genitori in tal caso è l'organo rappresentativo delle famiglie nei confronti dell'istituto scolastico. L'assemblea propone alla scuola le forme della propria attività secondo le particolari esigenze, eventualmente una rappresentanza ristretta (consiglio dei genitori).

c) consiglio dei genitori

7.6.3 Ove venga eletto il consiglio dei genitori tale organo ha funzione consultiva per la direzione su problemi d'ordine generale. Nessun problema individuale può essere delegato al consiglio dei genitori senza il previo accordo della famiglia interessata.

d) gruppi di classe

7.6.4 I genitori degli allievi di una stessa classe o di più sezioni dello stesso anno possono costituirsi in un gruppo per discutere problemi comuni agli allievi. La direzione della scuola organizza tale attività e cura l'incontro e la collaborazione con i consigli di classe corrispondenti.

8. Materiale e attrezzature scolastiche

Materiale individuale gratuito

8.1 Ogni allievo di scuola media riceve gratuitamente il materiale scolastico scelto nell'elenco ufficiale.

Attrezzature didattiche

8.2 Per le attrezzature didattiche, i mezzi audiovisivi e il materiale delle varie aule la direzione cantonale emana gli elenchi appositi.

Inventario

8.3 Per il materiale delle aule e per le attrezzature didattiche la direzione di sede tiene aggiornato l'inventario.

8.4 Presso ogni sede esiste un deposito del materiale alle dipendenze di un responsabile il quale cura l'ordinazione e la distribuzione del materiale stesso.

Convenzioni con i fornitori

8.5

a) Il Dipartimento stipula con i fornitori convenzioni sui prezzi del materiale e dei libri di testo.

b) Entro la fine di giugno la direzione di sede trasmette alla direzione cantonale l'elenco del materiale occorrente.

c) Il Dipartimento designa i fornitori presso i quali la sede deve servirsi.

8.6 La direzione ha la facoltà di acquistare materiale non previsto dall'economato cantonale per un importo proporzionale al numero degli allievi e fissato annualmente dal Consiglio di Stato.

9. Servizi scolastici

Trasporto

9.1 Hanno il diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono fuori dal raggio stabilito per ogni sede scolastica; sono ammesse eccezioni. Nel limite del possibile questi allievi devono far capo ai mezzi di trasporto pubblici esistenti. Agli allievi vien rilasciata una tessera personale che indica il tragitto. Il Dipartimento della pubblica educazione stipula le necessarie convenzioni con le imprese di trasporto.

9.2 Nel caso in cui non fosse possibile far capo ai mezzi pubblici esistenti, il DPE istituisce un trasporto speciale.

La direzione della sede segnala al DPE le tratte e il numero degli allievi. In casi eccezionali possono entrare in considerazione anche trasporti privati.

9.3 Entro il mese di giugno il DPE emette il concorso per l'appalto dei trasporti scolastici e, a delibera avvenuta, informa le direzioni interessate dei risultati.

9.4 Il controllo dei trasporti compete alla direzione della sede in collaborazione con la commissione scolastica intercomunale. In casi particolari può essere chiesto l'intervento diretto del DPE.

9.5 Entro il 10 di ogni bimestre la direzione della sede trasmette al DPE, per il pagamento, le fatture vistate.

Refezione

9.6 Ogni sede garantisce la refezione agli allievi che non possono rientrare a casa. La mensa è istituita quando si preveda che vi siano almeno 30 allievi nella necessità di usufruirne, senza possibilità di frequentare altre mense.

Quando tale numero non viene raggiunto, la direzione con la Commissione scolastica, studia la soluzione più adatta (ristoranti, pensioni, coordinazione con altre mense, economia domestica ecc.).

9.7 Nelle mense scolastiche il vitto è a carico delle famiglie; le spese per personale, attrezzature ecc. sono a carico dello Stato. Il prezzo del pasto dev'essere uniforme per tutte le sedi.

Nel caso di refezione fuori sede le famiglie pagano il medesimo importo di quelli che frequentano le mense; l'eccedenza è a carico dello Stato. I docenti sorveglianti hanno diritto al pasto gratuito.

9.8 L'amministrazione della mensa è di competenza della direzione della sede la quale:

a) controlla che la lista delle vivande sia conforme ai principi di una sana alimentazione;

b) alla fine dell'anno dà scarico al DPE con copia alla delegazione scolastica.

9.9 La nomina del personale di cucina è di competenza del Consiglio di Stato su proposta della direzione e della delegazione scolastica.

Attività del tempo libero

9.10 La pausa del mezzogiorno dev'essere considerata un momento educativo. In particolare la direzione e i docenti devono stimolare e facilitare le iniziative degli allievi.

Ai docenti dev'essere riconosciuta tale attività come onere d'insegnamento.

9.11 La direzione di sede organizza attività culturali, ricreative e sportive al di fuori dell'orario scolastico, compatibilmente con le necessità e le possibilità dell'Istituto.

10. Utilizzazione delle attrezzature da parte della popolazione

Locali e attrezzature sportive

10.1 Palestre e piscine sono messe a disposizione di società o di gruppi organizzati che ne facciano richiesta, di regola solo per attività sportive. Possono essere usate da questi enti solo fuori dell'orario scolastico normale e durante le vacanze.

10.2 Ogni società, o gruppo, a cui interessa l'uso di palestre o piscine deve inoltrare domanda scritta alla direzione della sede, la quale stabilisce, in collaborazione con la Commissione scolastica, l'orario settimanale d'occupazione di tali attrezzature.

10.3 Le società sono responsabili della corretta utilizzazione delle attrezzature e del materiale e rispondono degli eventuali danni. Esse depositano presso la direzione di sede la garanzia di fr. 100.— e si impegnano a far riparare o a sostituire, a proprie spese, il materiale danneggiato. La garanzia depositata viene resa quando la società rinuncia all'uso delle attrezzature.

10.4 La pulizia e la vigilanza dei locali utilizzati è effettuata dal personale della sede. Le società se ne assumono le spese per la loro parte.

10.5 Ogni partecipante è tenuto a seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso degli impianti.

10.6 Ogni società sottoscrive:

- a) una dichiarazione di accettazione degli obblighi sopra enunciati;
- b) il regolamento interno concernente l'uso delle installazioni.

Biblioteca

10.7 La biblioteca è aperta alla popolazione anche durante le ore di scuola nella misura in cui ciò non intralci l'attività scolastica.

10.8 Ogni sede ne stabilisce l'orario. A seconda delle esigenze locali l'ora di chiusura può essere ritardata fino alle ore 22.00.

10.9 Ogni utente è tenuto a rispettare il regolamento interno della biblioteca.

Aula magna

10.10 L'aula magna, compatibilmente con le necessità della sede, è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per riunioni e manifestazioni culturali (conferenze, dibattiti, concerti, spettacoli cinematografici ecc.).

10.11 Viene percepita una tassa, stabilita dalla direzione cantonale, per contribuire alle spese d'esercizio.

10.12 Eventuali danni arrecati al mobilio o all'edificio sono a carico di chi ha richiesto l'aula magna.

Mensa

10.13 La mensa è concessa nella misura in cui non viene ostacolata la normale attività. Tutte le spese derivanti sono a carico dei richiedenti.

Aule e laboratori

10.14 Le aule e i laboratori sono messi a disposizione per i corsi per adulti e per altri corsi autorizzati dalla direzione della sede.

11. Insegnamento privato

Adeguamento

11.1 Le scuole private del settore medio sono tenute ad adeguarsi alla legge sulla

SM, ai regolamenti d'applicazione, nonché ai programmi delle SM dello Stato.

Direzione

11.2 Lo Stato esercita la propria vigilanza sulle scuole medie private per mezzo della direzione cantonale della SM e degli esperti.

11.3 Il direttore della scuola media privata svolge le stesse funzioni dei direttori delle scuole pubbliche.

Esperti

11.4 Gli esperti incaricati dallo Stato di sorvegliare l'insegnamento delle singole materie svolgono la loro funzione anche nelle scuole medie private. A questo scopo hanno diritto a visitare le classi e il compito di riferire i loro rilievi sia alla direzione della scuola privata sia alla direzione cantonale.

Docenti

11.4 I docenti delle scuole private devono avere gli stessi requisiti richiesti ai docenti delle scuole medie pubbliche. Il loro rapporto di lavoro con l'ente organizzatore della scuola è considerato di diritto privato.

11.6 I docenti delle scuole medie private usufruiscono dei servizi che lo Stato predispone: informazioni, corsi, pubblicazioni, riunioni cantonali o regionali, consulenza degli esperti, prove comuni ecc.

Comunicazioni ai municipi

11.7 I genitori che intendono iscrivere un allievo a una scuola privata sono obbligati a comunicarlo per iscritto entro il 1. luglio al Municipio del comune di residenza.

Proposte per l'organizzazione regionale e cantonale della scuola media

Premessa

Pubblichiamo qui di seguito, come parte integrante del materiale sottoposto a consultazione, una serie di articoli concernenti l'organizzazione regionale e cantonale della scuola media redatti dall'Ufficio studi e ricerche.

Essi si pongono in alternativa agli articoli da 1.4 a 1.8 del progetto di regolamento e implicano probabilmente la revisione parziale degli articoli sugli Organismi della comunità scolastica (capitolo 3). Non sono stati sottoposti all'esame della Commissione consultiva per l'attuazione della scuola media perché ciò avrebbe comportato un riesame generale del regolamento, che ci è sembrato invece opportuno rinviare al momento in cui saranno pervenute le risposte alla presente consultazione.

Il testo dell'Ufficio studi e ricerche costituisce una pista relativamente nuova su cui gli interessati sono invitati a riflettere e a elaborare proposte. Esso non va tanto giudicato sulla lettera (si tratta infatti di una prima stesura di proposte di questo genere) quanto su un certo disegno generale proposto per la gestione della scuola media. Un disegno che comporta tre livelli di gestione:

A) il livello della sede, che è già illustrato nel progetto di regolamento; agli organismi previsti in questo progetto occorrerà probabilmente aggiungere un organismo di direzione della sede nel quale siano rappresentati la direzione, i docenti, i genitori, le autorità comunali e gli allievi;

b) il livello regionale, con una serie di organismi in grado di rispondere con sufficiente autonomia ai problemi propri della regione;

c) il livello cantonale, anch'esso con i propri organismi incaricati di gestire la scuola nei suoi aspetti più generali, riservate le competenze amministrative e politiche del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

Le motivazioni che fanno da sfondo a queste proposte — che, ripetiamolo, costituiscono un primo tentativo di concretare esigenze e aspirazioni spesso formulate in termini generali — possono essere ricondotte a tre filoni complementari:

a) la partecipazione alla gestione della scuola di tutte le sue componenti;

b) il decentramento della gestione della scuola;

c) la costituzione di strutture di dialogo e di decisione che consentano di accentuare il carattere democratico della stessa gestione.

Il discorso va naturalmente oltre il problema specifico del regolamento di applicazione della legge della scuola media e si ricollega con quello dello «statuto giuridico del docente» e dell'«innovazione nella scuola».

Proposte

Livello regionale

1. Il Cantone è suddiviso in 5 regioni aventi ognuna un insieme di sedi di scuola media:

a) la regione del Mendrisiotto comprende tutto il Distretto di Mendrisio, più i comuni di Arogno, Rovio, Melano, Maroggia e Bissonne;

b) la regione del Luganese comprende i comuni del Distretto di Lugano, ad eccezione di quelli citati alla lettera precedente, più quelli di Isonne e Medeglia;

c) la regione del Bellinzonese comprende il Distretto di Bellinzona (ad eccezione di Isonne e Medeglia), più i comuni di Claro, Cresciano, Contone, Magadino e del Gambaogno;

d) la regione del Locarnese comprende i Distretti di Locarno e di Vallemaggia, ad eccezione del Gambarogno;

e) la regione delle Tre Valli comprende i Distretti di Riviera, Blenio e Leventina, ad eccezione di Claro e di Cresciano. (*)

* 1) la delimitazione esatta dei confini può subire leggere variazioni;

2) è possibile che la regione del Luganese debba essere suddivisa in 2 per l'alto numero di sedi, di allievi e di docenti.